

Domanda:

In materia di sanzioni amministrative previste dagli artt. 133, 135 del D.L.vo 152/06 chiedo chiarimenti sulla corretta procedura da adottare, anche in relazione alla Legge 689/81. In particolare, l'art. 135 prevede che l'irrogazione della sanzione deve essere fatta dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio o, in alcuni casi, il Comune: il funzionario che accerta l'avvenuta violazione per la quale è prevista la sanzione amministrativa dovrà comunque notificare al contravvenuto la violazione senza riportare l'ammontare della sanzione?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Il Capo I del Titolo V della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 è dedicato alle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Gli artt. 133 e 134 contengono una serie di disposizioni sanzionatorie in caso di violazioni dei precetti dettati dal decreto n. 152/2006 in materia di inquinamento idrico. Il successivo articolo 135 dispone che all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie provveda la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad esclusione delle sanzioni di cui all'art. 133, 8° comma riservate alla competenza del Comune.

A fronte del descritto quadro normativo, l'organo di controllo che accerta violazioni in materia di tutela delle acque deve contestarle conformemente alle disposizioni della legge n. 689/1981.

Tuttavia, l'ultimo comma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto non si applichi il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981. Sul piano operativo, questo comporta che il procedimento amministrativo in tema di inquinamento idrico debba necessariamente pervenire alla sua conclusione con l'emanazione dell'ordinanza di archiviazione o ingiunzione. Pertanto, nel caso di accertamento di un illecito amministrativo in materia di acque, l'organo di vigilanza deve procedere in questo modo: redigere il verbale di contestazione, con mera indicazione delle misure edittali previste dalle disposizioni sanzionatorie della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006; poi, procedere alla comunicazione dell'addebito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge n. 689/1981; quindi, trasmettere il relativo rapporto all'autorità competente

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

all'applicazione della sanzione amministrativa (Regione, Provincia autonoma o Comune), senza attendere il decorso del termine per il pagamento in misura ridotta.

L'esclusione del pagamento in misura ridotta non comporta comunque particolari problemi alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio: gli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notifica, possono avvalersi della facoltà di esercitare le loro difese ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, inviando gli scritti difensivi, i documenti e l'eventuale richiesta di audizione personale alle autorità identificate ai sensi del 1° comma dell'art. 135 del decreto 152/2006; l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, sulla base dell'atto di accertamento e delle memorie difensive presentate dal trasgressore, provvede mediante ordinanza all'archiviazione degli atti o all'applicazione della sanzione.

Pubblicato il 16 dicembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.